

NEWSLETTER FEBBRAIO 2019

SOMMARIO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO	3
ESMA: EMITTENTI: AGGIORNAMENTO DELLE Q&A ESMA IN MERITO ALLA DIRETTIVA SUI PROSPETTI E SULLA DIRETTIVA SULLA TRASPARENZA (2004/109/EC)	3
ESMA: AGGIORNAMENTO DELLE Q&A ESMA IN MERITO A MIFID II E MIFIR	3
ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A EMIR	3
ESMA: DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE O VENDITA DI OPZIONI BINARIE AI CLIENTI AL DETTAGLIO	4
EBA: MANUALE SULLA VALUTAZIONE AI FINI DELLA RISOLUZIONE	4
EBA: LINEE GUIDA SUGLI ACCORDI DI ESTERNALIZZAZIONE	4
BANCA D'ITALIA: 18° AGGIORNAMENTO CIRCOLARE N. 139 DELL'11 FEBBRAIO 1991 CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI	4
BANCA D'ITALIA: MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI CON LA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI	5
BANCA D'ITALIA: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA ITALIANA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI CON SEDE NEL REGNO UNITO OPERANTI IN ITALIA	5
BANCA D'ITALIA: 12° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE 286 DEL 17 DICEMBRE 2013	5
CONSOB: DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI E ULTERIORI PROPOSTE DI INTERVENTO"	6
CONSOB: DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER L'ESERCIZIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA LEGGE N. 724/1994	6
CONSOB: PUBBLICATO UN NUOVO QUADERNO FINTECH (N. 3) SUL TEMA DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI FINANZIARI	7
BORSA ITALIANA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO AIM ITALIA REGOLAMENTO EMITTENTI, AL REGOLAMENTO NOMINATED ADVISER E AL REGOLAMENTO DEGLI OPERATORI E DELLE NEGOZIAZIONI	7
IVASS: NUOVO REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	8
	1

ASSOGESTIONI: CIRCOLARE SU CONOSCENZA E COMPETENZA, INTERMEDIARI AL PASSO CON MIFID II	.8
COMMISSIONE EUROPEA: PUBBLICATA LA NUOVA LISTA DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO9
CONSIGLIO DEI MINISTRI: PARAMETRI DI RIFERIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI E NEI CONTRATTI FINANZIARI O PER MISURARE LA PERFORMANCE DI FONDI DI INVESTIMENTO9
COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (EDPB): IN CONSULTAZIONE LE LINEE GUIDA SUI CODICI DI CONDOTTA10
GIURISPRUDENZA 11
Cassazione Penale, Sez. III, n. 9072 anno 2018 - Rel. Socci11
ALERT DI COMPLIANCE 11
CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE IN MATERIA DI INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E AGLI STRUMENTI FINANZIARI11

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ESMA: EMITTENTI: AGGIORNAMENTO DELLE Q&A ESMA IN MERITO ALLA DIRETTIVA SUI PROSPETTI E SULLA DIRETTIVA SULLA TRASPARENZA (2004/109/EC)

31 gennaio 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-qas-clarify-prospectus-and-transparency-rules-in-case-no-deal-brexit>

Con tale pubblicazione l'ESMA, con l'intento di promuovere approcci e pratiche di vigilanza comuni nell'applicazione della Direttiva sui Prospetti (PD)¹ e della Direttiva sulla Trasparenza (DT)² in caso di Brexit no-deal, ha fornito i seguenti chiarimenti:

- gli emittenti che attualmente hanno il Regno Unito come Stato membro di origine, devono scegliere un nuovo Stato membro di origine tra gli Stati membri dell'UE / Stati EFTA del SEE in cui hanno attività dopo il 29 Marzo 2019 (sia le offerte / ammissioni effettuate dopo il ritiro o le ammissioni effettuate prima del ritiro che continuano dopo il ritiro);
- gli emittenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato all'interno dell'EU27 / SEE EFTA che attualmente hanno il Regno Unito come loro Stato membro di origine TD dovrebbero scegliere e rivelare il loro nuovo Stato membro di origine senza indugio dopo il 29 marzo 2019;
- poiché il Regno Unito sarà un paese terzo, i prospetti e i supplementi approvati dalla FCA del Regno Unito prima del 29 marzo 2019 non potranno essere utilizzati nell'EFUE / SEE EFTA neppure se già commercializzati in tali Paesi.

ESMA: AGGIORNAMENTO DELLE Q&A ESMA IN MERITO A MIFID II E MIFIR

1° febbraio 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-mifid-ii-and-mifir-market-structure-and-transparency-1>

Il chiarimento fornito dall'ESMA riguarda l'art. 19 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 "Tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" e risponde al quesito riguardante la metodologia per identificare le tecniche di trading ad alta frequenza.

ESMA: AGGIORNAMENTO Q&A EMIR

4 febbraio 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-emir-qas-3>

Esma ha pubblicato #3 aggiornamenti alle proprie Q&A riguardanti il REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

Gli aggiornamenti riguardano nello specifico:

¹ La PD armonizza i requisiti per la stesura, l'approvazione e la distribuzione del prospetto da pubblicare quando i valori mobiliari sono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'EFTA UE / SEE.

² Il TD mira a garantire la trasparenza delle informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato attraverso un flusso regolare di divulgazione di informazioni periodiche e in corso e la diffusione di tali informazioni al pubblico.

- Le modalità di segnalazione per i contratti derivati senza una scadenza;
- le modalità di segnalazione per le operazioni terminate prima della scadenza;
- le modalità che le controparti centrali dovrebbero adottare per indicare la conferma dei contratti.

ESMA: DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE O VENDITA DI OPZIONI BINARIE AI CLIENTI AL DETTAGLIO

18 febbraio 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renews-binary-options-prohibition-further-three-months-2-april-2019>

L'ESMA ha comunicato la propria intenzione di prolungare per ulteriori 3 mesi il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

EBA: MANUALE SULLA VALUTAZIONE AI FINI DELLA RISOLUZIONE

22 febbraio 2019

<https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-handbook-on-valuation-for-purposes-of-resolution>

Il manuale, frutto della cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione e il Comitato di risoluzione unico (SRB), intende colmare l'approccio regolamentare della risoluzione con le pratiche di valutazione, fornendo orientamenti concreti sulle fasi pratiche del processo di valutazione, sugli specifici criteri di valutazione applicabili ai vari strumenti di risoluzione e, al fine di facilitare l'adozione di una decisione informata da parte dell'autorità di risoluzione, indicando il contenuto che dovrebbe essere incluso nella relazione di valutazione.

EBA: LINEE GUIDA SUGLI ACCORDI DI ESTERNALIZZAZIONE

25 febbraio 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing+arrangements>

Il documento in oggetto specifica le misure di governance interna che tutte le istituzioni finanziarie, gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) dovrebbero attuare quando esternalizzano funzioni. Vengono definiti quali accordi con terze parti sono da considerarsi esternalizzazione e sono specificati i criteri per valutare se si sia in presenza di un'esternalizzazione importante o critica. Tale distinzione comporta un diverso impatto sul profilo di rischio e sul sistema dei controlli interni dell'istituzione.

BANCA D'ITALIA: 18° AGGIORNAMENTO CIRCOLARE N. 139 DELL'11 FEBBRAIO 1991 CENTRALE DEI RISCHI. ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI CREDITIZI

31 gennaio 2019

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/index.html>

Con il presente aggiornamento viene consentito alle banche e agli intermediari finanziari, che gestiscono fondi pubblici ex artt. 47 e 110 TUB e che partecipano al servizio centralizzato dei Rischi, di accedere al "servizio di prima informazione" anche per la valutazione del merito di credito dei potenziali beneficiari delle garanzie concesse purché attestino in una specifica relazione il possesso di adeguati requisiti e presidi organizzativi, procedurali e informatici in grado di garantire la separatezza tra la gestione del fondo pubblico e l'ordinaria attività creditizia.

Con l'occasione:

- viene recepita la comunicazione di settembre 2018 in merito all'interruzione dello scambio dei dati tra le Centrali dei rischi europee previsto dal Memorandum of Understanding del 2001;
- sono modificati i riferimenti normativi in materia di protezione dei dati personali, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del decreto legislativo n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale.

BANCA D'ITALIA: MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI CON LA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1° febbraio 2019

http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/modalita_di_scambio_VER_8.5.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Banca d'Italia ha rilasciato un nuovo aggiornamento (versione 8.3) del documento con il quale vengono illustrati i dettagli tecnici dello scambio delle informazioni riguardanti l'Anagrafe dei Soggetti (A.S.) e la Centrale dei Rischi (C.R.) da e verso la Banca d'Italia. In particolare:

- Precisazione in merito all'accesso al servizio di prima informazione da parte degli intermediari gestori di fondi pubblici (Cap. 1) e inserimento nuova causale richiesta prima informazione (Cap. 9);
- Abolizione dello scambio tra le CR europee;
- Aggiornamento descrizione area di colloquio tra il programma S005 e i programmi S010 e S070 (Cap. 7);
- Introduzione del rilievo 00453 e 00212;
- Precisazioni su attributi aggiuntivi per la rilevazione AnaCredit ("codice LEI", "Identificativo dell'impresa madre diretta" e "Data Di Calcolo Della Dimensione Dell'impresa") (Cap. 12).

BANCA D'ITALIA: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA ITALIANA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI CON SEDE NEL REGNO UNITO OPERANTI IN ITALIA

19 febbraio 2019

<http://www.bancaditalia.it/media/notizia/informativa-alla-clientela-italiana-da-parte-degli-intermediari-con-sede-nel-regno-unito-operanti-in-italia/>

Banca d'Italia ha invitato gli intermediari britannici che operano sul territorio nazionale a informare i propri clienti italiani in merito alle iniziative assunte e alle conseguenze per le relazioni contrattuali in essere, richiamando l'attenzione sulla necessità di assicurare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni che disciplinano la prestazione di attività riservate in Italia.

Gli intermediari destinatari di tale comunicazione sono le banche, gli IP e gli IMEL con sede nel Regno Unito che offrono i propri servizi in Italia mediante succursali, in regime di libera prestazione di servizi, ovvero tramite agenti o soggetti convenzionati.

BANCA D'ITALIA: 12° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE 286 DEL 17 DICEMBRE 2013

21 febbraio 2019

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/index.html>

Il presente aggiornamento allinea gli schemi segnaletici degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB a quelli delle banche, arricchendo il quadro informativo a disposizione della Vigilanza. In particolare, agli intermediari finanziari sono richieste le informazioni previste nel Regolamento UE n. 680/2014 relative: i) alle esposizioni verso le amministrazioni pubbliche ripartite per paese della controparte, e ii) alla rilevazione per area geografica della controparte di tutte le esposizioni ponderate per il rischio.

Tale aggiornamento è applicabile a decorrere dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 31 marzo 2019 ed abroga la Parte I “Segnalazioni armonizzate”, relativa agli schemi di segnalazione dei requisiti prudenziali su base individuale e consolidata per le banche e le SIM.

CONSOB: DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE “MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI E ULTERIORI PROPOSTE DI INTERVENTO”

15 febbraio 2019

http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso

Il documento pone in consultazione talune modifiche al Regolamento in materia di mercati³ volte a fronteggiare le implicazioni causate dalla Brexit che investiranno i mercati finanziari con particolare attenzione ai soggetti che gestiscono piattaforme finalizzate a mettere in contatto le società che intendono reperire capitali con gli investitori istituzionali (gestori dei mercati regolamentati).

In particolare, gli interventi proposti riguardano la normativa secondaria concernente le partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato e, dunque, sulle attività dallo stesso esercitabili indirettamente: modificando il comma 2 dell’art. Art. 4 (Attività connesse e strumentali), si permette al gestore di assumere partecipazioni in società autorizzate al solo servizio di ricezione e trasmissione di ordini che svolgono in via esclusiva l’attività di mediazione, così come definita dall’articolo 1, comma 5-sexies, del Testo Unico.

Viene inoltre posta in consultazione la proposta di modifica dell’art. 65 co.4 (Comunicazioni in materia di esenzione dai limiti di posizione): *“I soggetti di cui all’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del Testo Unico che non intendono sottoporre alla Consob ~~una~~ la richiesta di autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento comunicano entro il 1° aprile di ogni anno alla Consob la volontà di servirsi dell’esenzione in virtù dell’esercizio di un’attività ritenuta accessoria rispetto all’attività principale, ~~7~~. A tal fine fornendo forniscono alla Consob ~~una dettagliata descrizione e valutazione~~ le risultanze dei calcoli ~~delle condizioni e circostanze~~ di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2017/592, effettuati in conformità alla procedura dettata dall’articolo 4 del citato regolamento”*.

CONSOB: DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER L'ESERCIZIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA LEGGE N. 724/1994

12 febbraio 2019

<http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2018/d20767.htm>

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Delibera Consob del 28 dicembre 2018 n. 20767 indicante la determinazione dei soggetti tenuti al pagamento, la misura dei contributi e le modalità di pagamento per l’esercizio 2019.

³ Regolamento Mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

⁴ Il testo riporta evidenza delle modifiche intervenute.

CONSOB: PUBBLICATO UN NUOVO QUADERNO FINTECH (N. 3) SUL TEMA DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI FINANZIARI

19 febbraio 2019

http://www.consob.it/documents/46180/46181/FinTech_3.pdf/64bcf8bd-7fda-459d-9e01-82b1504dc316

Considerata la diffusione capillare della consulenza automatizzata (*c.d. robo advice*), il lavoro di cui in commento traccia una ricognizione del fenomeno in Italia valutando possibili profili di attenzione per la tutela dell'investitore retail.

La prima parte del documento fornisce una view generale del fenomeno in Italia che si conclude con l'affermazione che “[...] al momento, in Italia la digitalizzazione nel wealth management si pone soprattutto come fattore evolutivo e non necessariamente dirompente. Il robo advice sta muovendo i primi passi, secondo un modello ibrido che permette agli investitori di scegliere tra l'opzione digitale e quella umana. In generale, l'interazione tra cliente e consulente resta un fattore critico di successo che orienta il mercato verso la valorizzazione della relazione umana anche nell'ambito della consulenza automatizzata. A maggior ragione, la relazione rimane un vantaggio competitivo anche per gli intermediari tradizionali, per i quali l'automazione di una o più fasi del processo (in atto già da tempo) è strumentale ad ampliare gli spazi che il professionista può dedicare alla cura del cliente”.

La seconda parte indaga invece le specialità della consulenza automatizzata rispetto al quadro normativo esistente da cui scaturisce il suggerimento “[...] di adottare un atteggiamento di tipo *wait and see*, in cui possono eventualmente trovare applicazione strumenti di *soft-regulation* (come, ad esempio, *lineeguida*), e un approccio di vigilanza di tipo *forward-looking*, coerentemente con i principi individuati dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea noti come approccio per attività, neutralità tecnologica e proporzionalità rispetto ai rischi potenziali”.

BORSA ITALIANA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL MERCATO AIM ITALIA REGOLAMENTO EMITTENTI, AL REGOLAMENTO NOMINATED ADVISER E AL REGOLAMENTO DEGLI OPERATORI E DELLE NEGOZIAZIONI

22 febbraio 2019

<https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso3447aimitalia.pdf>

Le modifiche riguardanti i Nomad, in vigore dal 28 febbraio 2019, riguardano tra l'altro:

- la sostituzione del Nomad (ponendo obblighi in capo sia al Nomad uscente che subentrante);
- la modifica del termine entro il quale è disposta la revoca degli strumenti finanziari laddove il Nomad cessato non venga sostituito aumentandolo da 2 a 6 mesi a decorrere dalla data di sospensione degli strumenti finanziari;
- la non applicabilità dei requisiti generali di organizzazione previsti dalla regolamentazione AIM Italia con riferimento ai soggetti non bancari qualora la qualifica di Nomad sia richiesta da un'impresa appartenente a una rete di società di revisione legale;
- la norma transitoria nella disciplina di ammissione dei Nomad per tener conto dello scenario Brexit al fine di assicurare continuità operativa ai soggetti attualmente operanti nel Regno Unito e consentire l'accesso di nuovi operatori basati in UK;
- l'attestazione di appropriatezza e le attività propedeutiche che devono essere svolte dal Nomad in caso di operazioni di reverse-take over sono le stesse richieste in fase di prima ammissione. Tale previsione si estende anche con riferimento alle SPAC che effettuino operazioni di reverse take-over.

Per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, è richiesto agli azionisti significativi di comunicare anche il numero di azioni ordinarie oltre al numero di diritti di voto. Viene specificato che nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, anche un azionista al 5% sulla base delle sole azioni ordinarie deve provvedere alla comunicazione.

7

tema srl

Via Camperio, 2 - 20123 Milano, Italia

p.iva 06745060969 - tel. +39 02 8723 7659 - fax: +39 02 87237660 - email: info@temaconsulenza.eu - www.temaconsulenza.eu

Per quanto riguarda la disciplina delle negoziazioni, è prevista l'abolizione del lotto minimo per quelle società AIM Italia che presentano capitalizzazione e flottante superiori ad una certa soglia, ritenuta adeguata a limitare la possibilità che, a fronte di volumi di scambi irrisori, si registri un'eccessiva volatilità dei prezzi.

Infine sono riportati taluni fine tunings in tema di SPAC, in materia di trasparenza societaria e di redazione del bilancio consolidato.

IVASS: NUOVO REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

12 febbraio 2019

<https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2019/n44/index.html>

Il Regolamento n. 44 reca le disposizioni, attuative del d. lgs. 21/11/2007 n. 231 modificato dal d. lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Il regolamento entrerà in vigore a far data dal 1° maggio 2019 e si applicherà retroattivamente ai rapporti già in essere.

Il regolamento definisce i requisiti generali ponendo le premesse per disciplinare in dettaglio – con separate disposizioni che l'IVASS sarà chiamato ad adottare ai sensi degli articoli 15, comma 3, e 16, comma 2, del decreto antiriciclaggio – i seguenti aspetti:

- i criteri per condurre a regime l'autovalutazione periodica e i dati quali-quantitativi da comunicare all'Istituto per consentire di valutare la differente rischiosità di ogni impresa (incluse le sedi secondarie di Paesi SEE e terzi);
- i requisiti dimensionali e organizzativi delle imprese e sedi secondarie che, sulla base dei principi di proporzionalità e dell'approccio fondato sul rischio, potranno adottare presidi, controlli e procedure antiriciclaggio di minore complessità;
- i requisiti dimensionali e organizzativi degli intermediari assicurativi (incluse le sedi secondarie di quelli di Paesi SEE), esposti a maggiori rischi di riciclaggio, che saranno tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure – sinora non previsti - per valutare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

ASSOGESTIONI: CIRCOLARE SU CONOSCENZA E COMPETENZA, INTERMEDIARI AL PASSO CON MIFID II

5 febbraio 2019

<http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,147,12605,49,html/conoscenza-e-competenza-intermediari-al-passo-con-mifid-ii>

La circolare in questione, ripercorrendone l'evoluzione, fornisce indicazioni circa l'ambito di applicazione della disciplina indicando i destinatari e i gestori a cui la norma non è applicabile ossia coloro che prestano consulenza o forniscono informazioni sui fondi pensione o che si rivolgono a clienti che acquistano ETF attraverso ordini inviati a negozianti. È altresì escluso il personale di una SGR nei confronti di clienti che acquistano ETF attraverso ordini inviati a negozianti. La circolare chiarisce inoltre che il termine del 20 febbraio per effettuare le 30 ore di formazione è da intendersi solo per questa annualità; dalla prossima *“rientra nella discrezionalità delle Società la modulazione temporale di tali percorsi di formazione, purché espletati nell'arco di dodici mesi”*.

Per quanto riguarda invece i test finali, secondo Assogestioni è indifferente che questi siano sostenuti alla fine di ciascuna sessione o rimandati ad un'unica verifica al termine delle 30 ore.

COMMISSIONE EUROPEA: PUBBLICATA LA NUOVA LISTA DEI PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO DI RICICLAGGIO

13 febbraio 2019

[http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-19-782_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-782_it.htm)

Come previsto dalla IV e V Direttiva Aml, la UE ha pubblicato l'elenco dei 12 paesi ad alto rischio riciclaggio. Si ricorda che, in presenza di operazioni che coinvolgono tali paesi, le banche e gli istituti finanziari di altro tipo devono applicare controlli supplementari ("misure rafforzate di adeguata verifica della clientela") volte ad ottenere a ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo e ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione di un rapporto d'affari.

I 23 paesi individuati sono⁵:

1. Bahamas
2. Botswana
3. Repubblica popolare democratica di Corea
4. Etiopia
5. Ghana
6. Iran
7. Pakistan
8. Sri Lanka
9. Siria
10. Trinidad e Tobago
11. Tunisia
12. Yemen
13. Afghanistan
14. Samoa americane
15. Guam
16. Iraq
17. Libia
18. Nigeria
19. Panama
20. Portorico
21. Samoa
22. Arabia Saudita
23. Isole Vergini americane

CONSIGLIO DEI MINISTRI: PARAMETRI DI RIFERIMENTO NEGLI STRUMENTI FINANZIARI E NEI CONTRATTI FINANZIARI O PER MISURARE LA PERFORMANCE DI FONDI DI INVESTIMENTO

7 febbraio 2019

<http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-43/10871>

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo agli indici usati come parametri di riferimento

⁵ I primi 12 Paesi dell'elenco fanno altresì parte dei Paesi individuati dal gruppo di azione finanziaria internazionale.

negli strumenti finanziari (benchmark) e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. Lo scopo del Regolamento è quello di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, assicurando un'armonizzazione massima delle disposizioni che pongono obblighi a carico dei soggetti coinvolti nel calcolo degli indici, nella fornitura dei dati da inserire nel relativo calcolo e nel successivo utilizzo degli indici di riferimento. In particolare, il legislatore ha previsto una serie di obblighi a carico degli amministratori (coloro che, tra l'altro, controllano la fornitura di un indice di riferimento) da graduare in funzione del principio di proporzionalità in materia di: governance e controlli interni; utilizzo di dati e di metodologie per la determinazione degli indici di riferimento che devono essere conformi a certi requisiti; sistemi interni di segnalazione delle violazioni; elaborazione dei codici di condotta per specificare requisiti e responsabilità dei soggetti chiamati a fornire i dati da utilizzare nel calcolo degli indici di riferimento e, infine, trasparenza delle metodologie usate per la determinazione degli indici. Vengono, inoltre, previsti requisiti più stringenti per gli indici di riferimento "critici". Si prevede la costituzione di un collegio di supervisione che avrà tra i suoi compiti principali quello di fornire la propria opinione all'autorità nazionale competente sull'amministrazione del benchmark critico con riguardo all'adozione di misure volte ad imporre la contribuzione obbligatoria all'indice al fine di mantenerne la rappresentatività.

COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (EDPB): IN CONSULTAZIONE LE LINEE GUIDA SUI CODICI DI CONDOTTA

20 febbraio 2019

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9083571>

Le linee-guida mirano a fornire orientamenti pratici e supporto interpretativo rispetto all'applicazione degli articoli 40 (*Codici di condotta*) e 41 (*Monitoraggio dei codici di condotta approvati*) del regolamento generale sulla protezione dei dati. Esse intendono contribuire a chiarire le procedure e le norme relative alla presentazione, all'approvazione e alla pubblicazione dei codici di condotta a livello sia nazionale che europeo; inoltre, dovrebbero offrire un chiaro quadro di riferimento per tutte le autorità di controllo, il Comitato e la Commissione nel valutare i codici di condotta in modo coerente snellendo le relative procedure.

GIURISPRUDENZA

Cassazione Penale, Sez. III, n. 9072 anno 2018 - Rel. Socci

Responsabilità della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio fu commesso il reato

“[...] In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.

ALERT DI COMPLIANCE

CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE IN MATERIA DI INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E AGLI STRUMENTI FINANZIARI

http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20190228_n_2.pdf/2234dd7c-5f30-42f6-b0ca-e2fcb3bb0be4

Con il documento in oggetto l'Autorità di Vigilanza evidenzia come il quadro normativo di riferimento vigente imponga in modo incondizionato, chiaro ed esplicito, agli intermediari di fornire agli investitori, ex ante ed ex post, informazioni in forma aggregata su tutti i costi ed oneri connessi ai servizi prestati ed agli strumenti finanziari per consentire al cliente di conoscere il costo totale ed il suo effetto complessivo sul rendimento.

La Consob quindi ricorda come, in assenza di informazioni sufficienti sui prodotti offerti, il distributore dovrebbe astenersi dalla commercializzazione di tali prodotti assicurandosi comunque che, prima di commercializzare uno strumento finanziario, sia possibile effettuare, seppur in assenza di costi puntualmente determinabili, almeno stime ragionevoli e sufficientemente accurate da rappresentare ex ante al cliente nei termini richiesti dalla normativa.

La rendicontazione ex post, invece, dovrebbe essere fornita almeno con cadenza annuale, secondo quanto contrattualizzato con il cliente e comunque il prima possibile a decorrere dalla maturazione del periodo di riferimento.

Il richiamo di attenzione in discorso conclude ricordando agli intermediari che **“i presidi adottati per la trasparenza ex ante ed ex post, aggregata e disaggregata, sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari dovranno essere compiutamente illustrati nella prossima “Relazione sui servizi” da trasmettere alla Consob entro il 31 marzo p.v.”.**

ALLEGATI:

#1: INFORMATIVA COSTI E ONERI

Tema offre servizi di consulenza sul Sistema dei Controlli Interni e sulla Gestione dei Rischi, anche attraverso incarichi di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio, 231/2001 a favore di Banche, SIM, SGR (FIA e non), SICAV, SICAF, Intermediari finanziari, intermediari assicurativi, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e loro succursali, Fondi pensioni, Casse di Previdenza, Imprese assicurative, Società di capitali ed enti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni o richieste di documenti di dettaglio inerenti gli argomenti trattati in questo numero si invita a scrivere una mail a: compliance@temaconsulenza.eu.